



**DELEGAZIONE DISTRETTUALE  
DI TOLMEZZO**

**LEGA NAZIONALE DILETTANTI**



**Stagione Sportiva 2012/2013**

**COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 02 NOVEMBRE 2012**

**1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

**1.1 Comunicato Ufficiale N. 72/A della F.I.G.C.**

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 72/A della F.I.G.C.:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 72/A**

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A)

**PUBBLICATO IN ROMA IL 29 OTTOBRE 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

All. A)

**CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

**ART. 32**

**Procura federale**

1. Secondo quanto previsto dallo Statuto, la Procura federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti, tranne quelle attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in materia di doping.
2. Il Procuratore federale vicario svolge le funzioni del Procuratore federale in caso di impedimento di quest'ultimo e quelle eventualmente delegategli. I Vice procuratori federali coadiuvano il Procuratore federale e su sua delega possono svolgerne le relative funzioni. I Sostituti procuratori federali e i Collaboratori svolgono le funzioni loro delegate.
3. Il Procuratore federale avvia l'azione disciplinare nei casi previsti dal presente codice e svolge le funzioni requirenti davanti agli Organi della giustizia sportiva. Partecipa ai procedimenti conseguenti alla riservata segnalazione di cui all'art. 35, con esclusione del giudizio innanzi ai Giudici sportivi.
4. La Procura federale, quando non adotti un provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti, deferisce al giudizio della competente Commissione disciplinare i soggetti di cui all'art. 1, fatte salve le specifiche competenze delle altre istanze di giustizia.

5. Con il deferimento la Procura federale trasmette alla Commissione disciplinare competente tutti gli atti dell'indagine esperita e formula i capi di incolpazione. Dell'avvenuto deferimento deve essere data immediata notizia al Presidente federale, nonché, in casi di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza. 6. In caso di archiviazione la Procura federale è tenuta a comunicare la conclusione delle indagini agli interessati.

7. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale la Commissione disciplinare di appartenenza dell'incolpato al momento della violazione.

8. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui all'art. 41, comma 1, del presente Codice. Nel caso di più incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti le Commissioni disciplinari del luogo ove la violazione risulta commessa.

9. La Procura federale ha il compito di svolgere d'ufficio, su denuncia o su richiesta, tutte le indagini necessarie ai fini dell'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari, fatte salve le indagini riguardanti i casi di tesseramento nell'ambito regionale, che sono demandate ai competenti Comitati regionali, i cui organi possono, in casi particolari, richiedere l'intervento della Procura federale stessa. La Procura federale svolge, altresì, ogni altra indagine richiestagli espressamente dagli Organi federali.

10. La Procura federale può avvalersi della collaborazione delle Leghe, dei Settori, delle Divisioni e dei Comitati, che sono tenuti ad accordarla.

11. Le indagini relative a fatti denunciati nel periodo:

1) 1 luglio – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale.

2) 1 gennaio – 30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale.

La richiesta di proroga deve pervenire alla Corte di Giustizia Federale entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine per la conclusione delle indagini e la decisione della sezione consultiva della Corte di giustizia federale deve intervenire entro il ventesimo giorno successivo alla presentazione della richiesta.

**11.bis Il provvedimento di deferimento o di archiviazione, relativo alle fattispecie di cui all'art. 5, deve intervenire entro 15 giorni dall'avvenuta conoscenza delle dichiarazioni da parte della Procura federale.**

12. La Procura federale è articolata in Sezioni Regionali cui sono preposti Sostituti Procuratori delegati dal Procuratore federale. Le Sezioni Regionali svolgono le funzioni inquirenti e requirenti nei procedimenti di competenza in primo grado delle Commissioni Disciplinari Territoriali. I Sostituti Procuratori delegati, nell'esercizio delle funzioni inquirenti e requirenti, si possono avvalere dei Collaboratori della Procura federale.

La Procura federale trasmette le notizie e le denunce di fatti di eventuale rilievo disciplinare di competenza delle Commissioni Disciplinari Territoriali alle Sezioni Regionali, ad eccezione di quelli per i quali ritiene di procedere in sede nazionale.

La proposta di archiviazione sottoscritta dal Sostituto Procuratore preposto alla Sezione Regionale e trasmessa alla Procura federale, unitamente agli atti di indagine, deve essere approvata dal Procuratore federale o da altro componente della Procura delegato, i quali provvedono a dare comunicazione agli interessati della eventuale archiviazione.

#### **NORMA TRANSITORIA**

~~Il comma 12, dell'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva continuerà a trovare applicazione in via sperimentale per i fatti denunciati nelle stagioni 2009/2010 e 2010/2011.~~

## **2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **2.1 Errata Corrige**

#### **2.1.1 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale**

**RECLAMO DELLA ASD Calcio BORDANO avverso le squalifiche ai propri calciatori, rispettivamente per nove giornate di gara a carico di PICCO Alessandro e per otto giornate di gara a carico di SCALZO Alex Giuseppe (in c.u. n° 22 del 19.09.2012 Del. Tolmezzo).**

“la squalifica del calciatore SCALZO Alex Giuseppe (ASC BORDANO), erroneamente riportata sul C.U. n. 39 dd. 23/10/2012, pag. 9, in sei giornate di gara, deve intendersi di quattro giornate di gara”.

Tale infatti è stata la decisione della C.D.T., malamente riportata in dispositivo per mero errore materiale dell'estensore.

## **ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

### **1. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA**

#### **1.1 Polizza Infortuni Integrativa Facoltativa Tesserati “Settore Giovanile e Scolastico”**

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, si trasmettono i moduli aggiornati per l'adesione alla Polizza Infortuni Integrativa Facoltativa per i tesserati di Settore Giovanile e Scolastico, nei quali sono indicati i nuovi indirizzo e numero di fax del Broker di riferimento, Willis Italia.

Con l'occasione si informa che dal 1° novembre i vecchi recapiti non saranno più attivi.

### **2. COPPA ALLIEVI 2012/2013 “Trofeo Maurizio Siega”**

#### **2.1 Risultati**

Gare del 28 ottobre - 7 <sup>a</sup> giornata		
REAL I.C.	- SAN PIETRO	0 - 3
VILLA	- CAVAZZO (*)	1 - 1

(\*) disputata il 29.10.12

#### **2.2) Decisioni del Giudice Sportivo**

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 2 novembre 2012, non ha adottato alcun provvedimento disciplinare.

#### **2.3) Classifica Finale**

##### **1<sup>a</sup> FASE**

SOCIETA'	PUNTI	G.	V.	N.	P.	G.F.	G.S.
1 VILLA	16	7	5	1	1	16	8
2 CAVAZZO	13	7	4	1	2	17	13 (*)
3 MOBILIERI	13	7	4	1	2	17	14
4 NUOVA TARVISIO	10	7	3	1	3	15	17
5 SAN PIETRO	9	7	3	0	4	10	9
6 OVARESE	8	7	2	2	3	19	22
7 ARTA TERME	6	7	2	0	5	18	18
8 REAL IMPONZO/CADUNEA	5	7	1	2	4	13	24

(\*) precede per miglior differenza reti

**2.4) 2^ Fase - Calendario Gare**

	Data	Quarti di finale	Orario	Campo di Gioco
1	04.11.2012	VILLA - REAL I.C.	15.00	Comunale Villa
2	04.11.2012	NUOVA TARVISIO - SAN PIETRO	15.00	Comunale Tolmezzo
3	04.11.2012	CAVAZZO - ARTA TERME	15.00	Comunale Cavazzo
4	04.11.2012	MOBILIERI - OVARESE	14.30	Comunale Sutrio

	Data	Semifinali	Orario
5	08.11.2012	vincente gara 1 - vincente gara 2	19.00
6	08.11.2012	vincente gara 3 - vincente gara 4	19.00

Se al termine degli 80 minuti regolamentari si risconterà un risultato di parità, si procederà all'effettuazione dei calci di rigore secondo quanto stabilito dalla Regola 7 punto 4 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" della F.I.G.C.

<b>Finale</b>
---------------

**La gara di finale si disputerà il giorno 11 novembre 2012 alle ore 15.00.**

Se al termine degli 80 minuti regolamentari si risconterà risultato di parità, si procederà all'effettuazione dei calci di rigore secondo quanto stabilito dalla Regola 7 punto 4 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" della F.I.G.C.

La gara sarà diretta da terna arbitrale.

**2.5) Classifica Coppa Disciplina**

SOCIETA'	PUNTI
1 VILLA	<b>1,20</b>
2 CAVAZZO	<b>4,40</b>
3 NUOVA TARVISIO	<b>4,80</b>
4 SAN PIETRO	<b>5,50</b>
5 OVARESE	<b>6,60</b>
6 MOBILIERI	<b>8,00</b>
7 ARTA TERME	<b>10,60</b>
8 REAL IMPONZO/CADUNEA	<b>10,70</b>

**3. CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2012/2013****3.1) Risultati**

Gare del 28 ottobre 2012 - 9^ Andata		
VELOX	- PONTEBBANA	<b>r.n.p.</b>

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 02 novembre 2012

Il Segretario  
Flavia Danelutti

Il Delegato Distrettuale  
Emidio Zanier

**Allegato C****Scheda adesione integrativa/facoltativa  
"Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi, Piccoli Amici"**

Società		Matricola Federale		
Indirizzo		Città...	Cap	Prov
C.F. / P.I.		/		
Tel	Fax	Email		

Spettabile  
Willis Italia S.p.A.  
Piazzale Don Luigi Sturzo, 31  
00144 Roma

fax n. 06 54095210 o email  
rossella.distasi@willis.com

**SCHEDA DI ADESIONE**  
**POLIZZA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO n. 100/356457**

**ASSICURAZIONE INTEGRATIVA/FACOLTATIVA**  
**"Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi, Piccoli Amici"**

Lette le condizioni di assicurazione, aderiamo alla convenzione assicurando i nostri tesserati che indichiamo sul retro della presente. Siamo a conoscenza che la garanzia assicurativa diverrà operante dalle ore 24:00 del giorno del bonifico bancario\*, previo invio obbligatorio della copia del bonifico bancario e dell'elenco contenente le persone assicurate.

<b>TESSERATI</b>	<b>Nr.</b>	<b>Premio lordo pro-capite</b>	<b>Totale</b>
Settore Giovanile e Scolastico	.....	€ 7,00	€ .....
Piccoli Amici	.....	€ 7,00	€ .....
<b>Totale Premio</b>			€ .....

La copertura assicurativa della presente adesione scadrà irrevocabilmente il 30 Giugno di ogni anno, senza tacito rinnovo. Alla scadenza la Società Sportiva avrà la possibilità di rinnovare la copertura assicurativa tramite la compilazione ed il pagamento di una nuova Scheda di Adesione.

L'importo di € ( ..... ).

vi è stato trasmesso tramite bonifico da noi effettuato in data.....sul c/c bancario intestato a Willis Italia S.p.A, presso la Banca Finnat Euramerica S.p.A.:

Codice IBAN: IT39C0308703200CC0100053147

..... li .....

IL PRESIDENTE O IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

**\* SI ACCETTANO PAGAMENTI SOLO TRAMITE BONIFICO BANCARIO**

**Allegati:**

- Elenco Nominativo (nome, cognome e data di nascita) degli assicurati, suddiviso tra "Settore Giovanile e Scolastico" e "Categoria Piccoli Amici";
- Copia della ricevuta di bonifico bancario
- Informativa privacy Assitalia